



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per il cinema

Roma, - 3 NOV. 2010

ANEC  
c.a. Presidente  
fax 06-4404255

ANEM  
c.a. Presidente  
fax 06-44202130

ACEC  
c.a. Presidente  
fax 06-4402280

Prot. 12887/c 01.01.01-7.3

OGGETTO: Decreto ministeriale 21.1.2010 "tax credit digitale" – Nuovi chiarimenti.

Con la presente si fa seguito alla nota n. 8354 del 12 luglio u.s. per fornire ulteriori chiarimenti interpretativi inerenti disposizioni del d.m. in oggetto, anche in relazione a problematiche emerse nell'istruttoria delle richieste effettuata da questa Direzione generale e a quesiti recentemente posti da codeste Associazioni.

## 1. Vigenza del d.m. 21.1.2010 ed eventuale effettuazione dei lavori di digitalizzazione nel 2011.

Com'è noto, il d.m. in oggetto (cfr. art. 1, comma 3) fa riferimento "agli investimenti e alle spese fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009", ovvero, nella sostanza, entro il termine del corrente anno. Da più parti si è chiesto a codesta Direzione generale se quanto previsto possa consentire l'attribuzione del credito d'imposta (ovviamente sul *plafond* di risorse 2010 e fino a effettivo consumo delle stesse) nel caso in cui i "lavori" relativi alla digitalizzazione, da parte dell'impresa richiedente, vengano effettuati oltre la data-limite del 31 dicembre 2010. Ciò si domanda in relazione ad una circostanza che di fatto sta interessando un numero molto alto di esercenti e cioè che, a causa delle caratteristiche del mercato globale degli impianti (pochissimi fornitori, con un rilevantissimo *surplus* di domanda rispetto all'offerta), gli ordinativi del materiale, pur tempestivamente effettuati dalle società anche rispetto all'entrata in vigore del d.m. (aprile 2010) non potranno essere soddisfatti, con la consegna alle società medesime, che nell'anno a venire. Quindi - si afferma da più parti - per dinamiche imprenditoriali indipendenti dalla loro volontà, ad una prima lettura del disposto normativo un gran numero di imprese, pur



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per il cinema

comportatesi diligentemente, potrebbero trovarsi inopinatamente escluse dalla possibilità di fruire del beneficio fiscale.

A giudizio dello scrivente, la rilevanza "di merito" della problematica sollevata - che peraltro fa ritenere necessario rintracciare, per ragioni di equità, una soluzione accettabile - non sembra trovare ostacoli nel dato testuale del provvedimento, in presenza però, sempre e in ogni caso, di un requisito inderogabile, e cioè che sia comunque certo l'incardinamento, sia da un punto di vista formale che "per fatti concludenti", della procedura per l'ottenimento dell'agevolazione, da parte dell'interessato, entro il 31 dicembre 2010.

Il principio della concedibilità del *tax credit* anche nell'eventualità che l'"attività cinematografica" di riferimento abbia luogo successivamente al 31 dicembre 2010, attuale scadenza del regime agevolativo, è stato, per vero, già asseverato dallo scrivente con riguardo al beneficio previsto per gli investitori esterni (e, estensivamente, per i distributori ed esercenti per la produzione di film, nonchè in via implicita per gli stessi produttori): si veda, al riguardo, la nota DGC n. 7085 del 4 giugno u.s., pubblicata nel sito *web* di questa Direzione generale [www.cinema.beniculturali.it](http://www.cinema.beniculturali.it), dove, al punto n. 13, si ricollega l'ottenibilità del beneficio anche ad una realizzazione dell'attività (in questo caso, del film) successivamente al 31 dicembre 2010 (purchè non si oltrepassi l'anno 2011) sempre che, entro tale data, si sia verificato un "fatto concludente" (nel caso peculiare, effettiva esecuzione in danaro dell'apporto esterno) che dia chiare garanzie sulla futura concretizzazione dell'attività stessa.

Tutto ciò posto, questa Direzione generale ritiene ammissibile, in linea generale, la concedibilità del *tax credit* ex d.m. 21.1.2010 in oggetto per installazione di impianti che avvenga successivamente al 31 dicembre 2010, alle seguenti condizioni:

- a) che l'esercente presenti la comunicazione e la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 1, del d.m. entro e non oltre il 31 dicembre 2010;
- b) che l'esercente documenti adeguatamente all'Amministrazione il versamento, effettuato entro la medesima data, di una somma in acconto al proprio fornitore, che qui si stabilisce nella misura minima del 10% (dieci per cento) della spesa complessiva preventivata, così come comunicata a questa Direzione generale ai sensi del punto a);
- c) che l'esercente si impegni con apposita dichiarazione a garantire il termine dei lavori di digitalizzazione entro il 31 dicembre 2011.

Rimane fermo quanto previsto dal d.m. in oggetto relativamente all'obbligo di presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, comma 3.

## 2. Fattispecie del noleggio con riscatto.

Si ritiene che la fattispecie del noleggio, ove e soltanto nel caso in cui sia contrattualmente prevista la clausola del riscatto, sia assimilabile alle fattispecie di acquisto in locazione finanziaria di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b) del d.m. in oggetto, e quindi ammissibile al *tax credit* digitale. Al riguardo, il noleggio con riscatto va segnalato nel/i riquadro/i "altre tipologie" di contratto di cui al quadro E del modulo della comunicazione. Naturalmente



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per il cinema

valgono anche per tale fattispecie le considerazioni e le condizioni di ammissibilità di cui al punto 2 della suddetta nota DGC n. 8354 del 12 luglio u.s., pubblicata nel sito *web* di questa Direzione generale [www.cinema.beniculturali.it](http://www.cinema.beniculturali.it), inclusa la dichiarazione di essersi conformati, nell'indicazione dell'ammontare delle spese (di cui al rigo C2 della comunicazione), alle condizioni medesime.

### 3. Modalità di documentazione dei pagamenti differiti.

Da più parti è stato segnalato come, nel frequente caso di acquisto in *leasing* effettuato con pagamenti "spalmati" su più annualità, la compilazione della parte d'interesse del modulo di istanza di cui all'art. 3, comma 3, del d.m. in oggetto, ed in particolare del rigo H17 del quadro H, avvenendo *una tantum*, non possa ovviamente essere ovviamente esaustiva, costringendo in ipotesi alla presentazione di una serie di istanze integrative nel tempo, con aggravio di oneri amministrativi sia per l'interessato che per la competente struttura di questa Amministrazione. Si ritiene, perciò, che la compilazione del rigo H17 dell'istanza possa, in detti casi, essere sostituita dall'allegazione, da parte dell'impresa, di una documentazione idonea ad attestare lo scadenzamento nelle varie annualità dei pagamenti in *leasing*, senza, quindi, necessità di ulteriori dichiarazioni integrative.

### 4. Obblighi di programmazione – Nozione di "film europei" e di "giornata di programmazione".

Si fa riferimento all'art. 2, comma 1, del d.m. in oggetto, laddove vengono dettagliati gli "obblighi di programmazione" in capo alle multisale da 5 a 10 schermi ubicate in comuni con popolazione superiore ai 50mila abitanti e alle multisale con più di 10 schermi. In particolare, è sorta, da parte degli interessati, ai fini della possibilità di adempiere agli obblighi previsti, la necessità di un chiarimento in relazione all'identificazione dei film appartenenti alla categoria "film europei che abbiano superato test di culturalità nell'ambito di analoghi benefici fiscali già approvati dalla Commissione europea", in quanto oggetto degli obblighi medesimi.

Al riguardo, lo scrivente condivide le preoccupazioni in ordine all'estrema difficoltà di individuazione dei film così descritti, tale da mettere a rischio, se non da vanificare, l'applicabilità della previsione. Considerata la *ratio* di quest'ultima, volta, in ultima analisi, ad incentivare la diffusione del cinema di qualità dei Paesi UE, si ritiene che essa possa essere soddisfatta, al minimo, ritenendo appartenenti alla sopraesposta tipologia tutti i film di Paesi UE ammessi ai benefici di legge o qualificati d'essai dalla Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del d. lgs. n. 28 del 2004.

Infine, sempre per ottenere una corretta applicazione del citato art. 2, comma 1, si ritiene che - agli esclusivi fini della norma in questione - possa intendersi per "giornata di



# *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

*Direzione generale per il cinema*

programmazione" quella in cui vi sia anche una sola proiezione di un film italiano o europeo, sempre che essa avvenga almeno a partire dalle ore 14.00 (quattordici).

\*\*\*\*

La presente nota sarà pubblicata con evidenza nel sito *web* di questa Direzione generale. Si invitano codeste Associazioni a darne la massima diffusione presso i propri aderenti e si ringrazia per la costante, fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Nicola Borrelli)